

24859 / 15



CONTRIBUTO UNIFICATO

Cron. 24859

Rep. 1409

Ud. 22/9/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Fabrizio FORTE Presidente
- dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere
- dott. Pietro CAMPANILE Consigliere
- dott. Guido MERCOLINO rel. Consigliere
- dott. Antonio Pietro LAMORGESE Consigliere

OGGETTO: com-
penso professionale
- ingiustificato ar-
ricchimento

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

LV elettivamente domiciliato in Roma, alla via L. Calamatta n. 16, presso l'avv. PAOLO LEONI, unitamente all'avv. ANGELO ALBERTO MARTORANO del foro di Potenza, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE X , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via M. Mercati n. 51, presso l'avv. prof. RV , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 88/08, pubblicata il 28

1473
2015



aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Leoni per delega del difensore del ricorrente e l'avv. Vaccarella per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Immacolata ZENO, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — L'avv. VL convenne in giudizio l'Amministrazione Provinciale X per sentirla condannare al pagamento del compenso dovutogli per l'attività professionale prestata dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza in un giudizio conclusosi con atto di transazione per notaio D del 16 dicembre 1999, ed in subordine al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'ingiustificato arricchimento.

Si costituì l'Amministrazione, ed eccepì che l'incarico professionale non era stato conferito nella forma scritta richiesta *ad substantiam* per i contratti della Pubblica Amministrazione.

1.1. — Con sentenza n. 341/05, il Tribunale di Potenza rigettò la domanda principale di pagamento del compenso e dichiarò inammissibile quella subordinata di riconoscimento dell'indennizzo.

2. — L'impugnazione proposta dall'avv. L è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Potenza con sentenza del 28 aprile 2008.

Premesso che ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione è richiesto, a pena di nullità, un atto scritto e sottoscritto dal professionista e dall'organo legittimato a rappresenta-



re l'ente nei rapporti esterni, recante l'indicazione della prestazione dovuta e della entità del compenso, la Corte ha escluso la possibilità di ravvisare tale atto nella procura alle liti rilasciata dal Presidente della Provincia a seguito dell'approvazione della delibera di autorizzazione dell'incarico, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, al quale avrebbe dovuto fare riscontro l'accettazione in forma scritta del professionista, e non potendosi desumere tale accettazione dall'espletamento della attività professionale o da un atto difensivo sottoscritto dall'avvocato, per mancanza dei requisiti di contenuto a tal fine necessari.

Precisato inoltre che, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, l'effettuazione di spese da parte degli enti territoriali è subordinata ad un'apposita delibera di autorizzazione, in mancanza della quale il rapporto non è riferibile all'Amministrazione, ma intercorre esclusivamente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, ha osservato che l'art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342 ha ammesso il riconoscimento *a posteriori* della legittimità dei debiti fuori bilancio, ma lo ha subordinato ad una specifica deliberazione, la cui mancata adozione nella specie escludeva la proponibilità dell'azione sussidiaria d'indebito arricchimento nei confronti dell'ente, essendo il professionista legittimato ad agire nei confronti dell'amministratore o del funzionario.

3. — Avverso la predetta sentenza l'avv. L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L'Amministrazione ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1367 e 1372, primo comma, cod. civ. e



degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostenendo che, nell'escludere la possibilità di ricollegare l'accettazione dell'incarico all'attività professionale svolta ed agli atti difensivi sottoscritti in virtù della procura rilasciata dal Presidente della Provincia, la sentenza impugnata ha erroneamente conferito rilievo alla mancata indicazione del compenso professionale e della natura della prestazione, non avendo tenuto conto dell'oggetto del contratto, che, in quanto consistente nello svolgimento di un'attività giudiziale, comportava l'attribuzione del compito di rappresentare e difendere l'Amministrazione nel giudizio in corso e l'applicazione, in difetto di diverso accordo, del compenso previsto dalla tariffa forense.

1.1. — Il motivo è fondato.

Ai fini dell'esclusione del diritto del ricorrente al compenso dovuto per l'attività giudiziale prestata in adempimento dell'incarico conferitogli dall'Amministrazione, la sentenza impugnata ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la stipulazione di un contratto di prestazione d'opera professionale da parte della Pubblica Amministrazione richiede, ai sensi degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere: il requisito della forma scritta, prescritto a pena di nullità quale strumento di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitrii e consentire l'esercizio della funzione di controllo, non può essere infatti surrogato dalla deliberazione con cui



l'organo competente a formare la volontà dell'ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico professionale, non essendo la stessa qualificabile come una proposta contrattuale, suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti, ma come un atto ad efficacia interna avente quale unico destinatario l'organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente e revocabile in qualsiasi momento (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555; 4 novembre 2013, n. 24679; 17 gennaio 2013, n. 1167). In applicazione di tale principio, la Corte di merito ha escluso anche la possibilità di ricollegare la stipulazione del contratto all'incontro tra la volontà manifestata dal legale rappresentante dell'Amministrazione attraverso la procura conferita all'avvocato e quella desumibile per implicito dall'avvenuto espletamento dell'incarico difensivo, osservando che, in quanto configurabile come atto unilaterale recettizio, la procura richiede un'espressa accettazione del destinatario, nella forma prescritta dalla legge, non ravvisabile nel mero comportamento attuativo del difensore, il quale non consente d'identificare il contenuto della prestazione e l'entità del compenso.

Quest'ultima affermazione si pone deliberatamente in contrasto con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte in riferimento agli incarichi professionali aventi ad oggetto la difesa in giudizio dell'Amministrazione, secondo cui il requisito della forma scritta *ad substantiam* deve ritenersi soddisfatto con il rilascio della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., dal momento che l'esercizio della rappresentanza giudiziale, mediante la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo realizza, attraverso l'incontro della volontà delle parti, l'accordo contrattuale secondo le modalità richieste ai fini dell'identificazione del contenuto negoziale e del controllo dell'autorità tutoria. Se è vero, infatti, che la procura *ad litem*, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si dif-



ferenza dal sottostante contratto di patrocinio, avente natura di negozio bilaterale finalizzato all'attribuzione dell'incarico professionale, è anche vero, però, che quando la procura, rilasciata per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 83 cit., venga accettata dal legale attraverso il concreto esercizio del potere rappresentativo emergente dalla sottoscrizione degli atti difensivi (citazione, ricorso o comparsa), il collegamento necessario, funzionale e di contenuto, tra questi ultimi e la prima consente di ritenere concluso il contratto di patrocinio, sussistendone tutti i requisiti, dall'incontro di volontà tra le parti alla funzione economico-sociale del negozio, all'oggetto ed alla forma che rende possibile l'assoggettamento al controllo (cfr. Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 3721; 16 febbraio 2012, n. 2266; Cass., Sez. II, 5 maggio 2004, n. 8500). Non può condividersi, al riguardo, l'obiezione della Corte di merito, secondo cui, in quanto priva di qualsiasi riferimento al contenuto della prestazione ed all'ammontare del corrispettivo, la mera sottoscrizione degli atti processuali da parte del difensore non costituisce una manifestazione di volontà idonea a determinare la formazione del consenso in ordine agli elementi essenziali del contratto: l'attribuzione dello *jus postulandi* in riferimento ad un determinato giudizio, abilitando il procuratore a scegliere, anche in relazione agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del rappresentato, è di per sé sufficiente anche a determinare il contenuto dell'attività richiesta, indipendentemente dalla mancata indicazione degli atti da compiere, la cui individuazione è rimessa al difensore, nell'esercizio della discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite, ferma restando la riserva alla parte degli atti che comportino disposizione del diritto controverso (cfr. Cass., Sez. III, 17 marzo 2006, n. 5905; Cass., Sez. II, 23 gennaio 1995, n. 722; Cass., Sez. lav., 16 febbraio 1989, n. 934). Alla mancata determinazione del com-



penso può invece sopperirsi attraverso il riferimento alle vigenti tariffe professionali, la cui applicabilità, in assenza di uno specifico accordo tra le parti, è di per sé sufficiente ad escludere l'incertezza in ordine alla controprestazione dovuta dalla Amministrazione, quantificabile soltanto in via approssimativa al momento della stipulazione del contratto, in quanto correlata al compimento degli atti difensivi resi necessari dall'evoluzione del giudizio, e proprio per tale motivo idonea a giustificare la previsione della copertura finanziaria mediante generica imputazione al capitolo di bilancio riguardante le spese processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 26 luglio 2002, n. 11098; Cass., Sez. I, 22 ottobre 1999, n. 11859; Cass., Sez. lav., 7 aprile 1998, n. 3581).

2. — Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989, dell'art. 35 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, degli artt. 191 e 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dello art. 2042 cod. civ., lamentando l'omessa valutazione dell'intervenuto riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'Amministrazione, ai fini dell'ammissibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata.

3. — La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Potenza, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Potenza, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2015, nella camera di consiglio della



Prima Sezione Civile

L'Estensore

Giulio Mando

~~Il Presidente~~

[Handwritten signature]

**DEPOSITATO
IN CANCELLERIA.**
IL -9 DIC 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea FINCHI

CASSAZIONE